



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Pinna Giuseppe

**DETERMINAZIONE N.** 801

**in data** 04/07/2023

**OGGETTO:**

Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice EER 20 03 03" Annualità 2023 - 2024 (per 15 mesi). Aggiudicazione e Affidamento alla Società Ecotec Gestione Impianti S.r.l., P. I.V.A. 00952160893 - SMART CIG: ZA83BA48B7.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che il Servizio di igiene urbana ambientale (Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014)”, della durata di 7 anni” – CIG: 841600208F viene svolto dalla Soc. Eta Ambiente S.p.A. in forza del contratto rep. n. 273/2022 del 25/01/2022 stipulato con il Comune di Sestu;

Dato atto che in forza del suddetto contratto la Soc. Eta Ambiente S.p.A., tra le altre cose, è tenuto alla raccolta delle frazioni di rifiuto e successivo trasporto a impianto autorizzato entro il raggio di 100 km dal Comune di Sestu, senza oneri aggiuntivi per il trasporto, i quali invece verrebbero addebitati in caso di trasporto ad impianto distante oltre 100 km da Sestu (art. 21 Capitolato Speciale d'Appalto);

Dato atto che, durante il periodo di vigenza del contratto, il Comune deve mettere a disposizione dell'affidatario, per le varie tipologie di rifiuto, i rispettivi centri di conferimento e trattamento;

Considerato, in particolare, che il citato servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati consiste anche nello spazzamento dei marciapiedi e delle strade del centro abitato e che, pertanto, è necessario garantire la disponibilità di apposito centro autorizzato per il trattamento a recupero dei residui dello spazzamento stradale derivanti dalle stesse operazioni di pulizia;

Dato atto che l'art. 181 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegia il principio di prossimità agli impianti di recupero;

Constatata, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per le annualità 2023 e 2024 (per 15 mesi);

Visti gli elaborati tecnici e amministrativi predisposti dall'Ufficio Ambiente per l'affidamento del “Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice EER 20 03 03”, dal quale si evince che:

- la tariffa unitaria a base d'asta è pari €/t 120,00;
- il quantitativo complessivo presunto di rifiuto da trattare è pari a circa 300,00 t;
- l'importo complessivo presunto del contratto è pari a € 36.000,00 (oltre IVA di legge al 10%);
- il contratto verrà stipulato a misura;
- la durata del contratto è fino a esaurimento dell'importo contrattuale. Si presume la conclusione degli interventi entro 15 mesi dall'avvio;
- il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, previa indagine commerciale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Visti:

- il D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.L. 77/2021, come modificato e convertito dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 13 Marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità della regolazione dei procedimenti amministrativi”, che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i. la stazione appaltante procede all'affidamento di servizi e forniture, per affidamenti di im-

porto inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto, a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:

- per “*mercato elettronico*”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Considerato che:

- la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3/2008 ha istituito il mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
- alla data odierna, all'interno del portale [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it), risulta presente la categoria merceologica AL22AE - SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E DOMESTICI NON PERICOLOSI;

Ritenuto di poter ricorrere alla piattaforma SARDEGNA CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i. mediante invio di una richiesta di preventivo a soggetti iscritti nella citata categoria merceologica, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;

Dato atto che:

- in data 22/06/2023 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, la RdO n. rfq\_415643, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 26/06/2023 alle ore 12:00;
- dato atto che la richiesta di preventivo è stata inoltrata ai seguenti operatori economici:

**Operatore economico**  
Ecocentro Sardegna Srl  
Ecotec Gestione Impianti Srl

- entro il termine previsto sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

**Operatore economico**  
Ecocentro Sardegna Srl  
Ecotec Gestione Impianti Srl

- le offerte presentate risultano formalmente in regola con le autocertificazioni;
- il ribasso offerto dai concorrenti sono i seguenti:

<b>Operatore economico</b>	<b>Ribasso</b>
Ecocentro Sardegna Srl	13,330%
Ecotec Gestione Impianti Srl	20,833%

Dato atto che nei confronti della società Ecotec Gestione Impianti Srl si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico "[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)": non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS\_35235922, con scadenza il 20/07/2023 (regolare);
- certificazioni del casellario giudiziale nei confronti del rappresentante legale: richiesta prot. 27926 del 03/07/2023, in attesa di riscontro ma trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si intende acquisita favorevolmente per silenzio;
- certificazioni carichi pendenti nei confronti del rappresentante legale: richiesta prot. 27926 del 03/07/2023, in attesa di riscontro ma trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si intende acquisita favorevolmente per silenzio;
- verifica di regolarità fiscale: richiesta prot. 27923 del 03/07/2023, in attesa di riscontro ma trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si intende acquisita favorevolmente per silenzio;
- verifica sugli obblighi di cui alla Legge 68/99: richiesta prot. 27938 del 03/07/2023 in attesa di riscontro;

Considerato che al soggetto invitato a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Cat Sardegna, oltre alla documentazione tecnica, anche il patto di integrità ed il codice di comportamento, acquisiti unitamente all'offerta dopo essere stati controfirmati dal medesimo operatore economico;

Considerato che ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, qualora allo scadere dell'affidamento non sia stata completamente espletata la procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio, vi è la possibilità di potersi avvalere di un periodo di proroga, durante il quale l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale;

Dato atto che la proroga, nel caso specifico, possa constare di un periodo non superiore a due mesi e comunque sino ad esaurimento delle risorse impegnate;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e, quindi, all'affidamento del servizio in oggetto alla società Ecotec Gestione Impianti Srl, avente sede legale in via Montegrappa n. 133 – 96100 Siracusa, P.IVA. 00952160893;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 7, l'aggiudicazione assumerà efficacia a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di “*stand still*” trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara SMART C.I.G. ZA83BA48B7;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 07/07/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista Legge del 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Giuseppe Pinna;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;



Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto sindacale n. n. 14 del 01 settembre 2022 mediante il quale sono conferiti gli incarichi di direzione dei Settori afferenti all'Area Tecnica con decorrenza dal 01/09/2022;

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., il "Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice EER 20 03 03" Annualità 2023-2024 (per 15 mesi) – SMART CIG: ZA83BA48B7, alla società Ecotec Gestione Impianti S.r.l., avente sede legale in via Montegrappa n. 133 – 96100 Siracusa, P. I.V.A. 00952160893, la quale ha offerto un ribasso del 20,833% sulla tariffa unitaria a base d'asta di €/t 120,00, per un importo netto offerto pari a €/t 95,0004 al netto dell'IVA di legge;

Di dare atto che:

- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo risultante dalla verifica dei prescritti requisiti;
- in applicazione dell'art. 32 comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still" trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali, oltre a quelle previste nel capitolato d'onori firmato per accettazione dall'affidatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva:

- luogo di svolgimento: territorio comunale;
- termini e modalità per l'esecuzione dell'appalto: inizio immediato dalla trasmissione del presente atto all'aggiudicatario e modalità di esecuzione secondo quanto stabilito nel capitolato d'onori e nella documentazione tecnica inviati in sede di RdO sul CatSardegna;
- corrispettivo: € 36.000,00 (esclusa l'IVA di legge al 10%);
- termini di pagamento: 30 gg. data fattura;
- altre clausole ritenute essenziali: contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- Prende atto che:

a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;

c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

Di dare atto che l'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità e tempistiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici inviati in sede di partecipazione alla RdO;

Di avvalersi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, qualora allo scadere dell'affidamento non sia stata completamente espletata la procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio, di un periodo di proroga non superiore a due mesi, durante il quale l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale e comunque sino ad esaurimento delle risorse impegnate;

Di procedere ad assumere impegno di spesa per il servizio di che trattasi, compresa la proroga summenzionata, per un importo stimato di € 36.000,00 oltre l'IVA di legge (al 10%);

Di impegnare a favore della società Ecotec Gestione Impianti S.r.l., ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 39.600,00 (inclusa l'IVA di legge al 10%) sul bilancio pluriennale 2023–2025, per l'annualità 2023-2024 (per 15 mesi), comprensivo dell'eventuale periodo di proroga, come di seguito indicato:

- € 15.950,00 sul capitolo 5790 “Spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati”, in conto competenza 2023 con esigibilità nell'anno dell'impegno;

- € 23.650,00 sul capitolo 5790 “Spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati”, in conto competenza 2024 con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il geom. Vincenzo La Ferla, dipendente di ruolo in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Giuseppe Pinna